Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 700/2012 DELLA COMMISSIONE**

del 30 luglio 2012

concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2012 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente

(GU L 203 del 31.7.2012, pag. 52)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1022/2012 della Commissione del 6 novembre 2012	L 307	70	7.11.2012

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 700/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2012

concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2012 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([1]), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) I contingenti di pesca per l'anno 2011 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

— regolamento (UE) n. 1124/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico ([2]),

— regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde ([3]),

— regolamento (UE) n. 1256/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici ([4]),

— regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE ([5]).

(2) I contingenti di pesca per l'anno 2012 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

— regolamento (UE) n. 1225/2010,

— regolamento (UE) n. 716/2011 del Consiglio, del 19 luglio 2011, che fissa le possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2011/12 ([6]),

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
([2]) GU L 318 del 4.12.2010, pag. 1.
([3]) GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.
([4]) GU L 343 del 29.12.2010, pag. 2.
([5]) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.
([6]) GU L 193 del 23.7.2011, pag. 11.

▼B

— regolamento (UE) n. 1256/2011 del Consiglio, del 30 novembre 2011, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010 ([1]),

— regolamento (UE) n. 5/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero ([2]),

— regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ([3]), e

— regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ([4]).

(3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4) L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando determinati fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(5) Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2011. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2012 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock soggetti a sovrasfruttamento.

(6) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2011 della Commissione, del 23 settembre 2011, che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2011 in seguito al superamento di questi stock nell'anno precedente ([5]) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011, che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2011 in seguito al superamento dei contingenti di altri stock nell'anno precedente ([6]) sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca relativi ad alcuni paesi e ad alcune specie per il 2011. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2011 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che anche in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2012 e, se del caso, ai contingenti successivi.

([1]) GU L 320 del 3.12.2011, pag. 3.
([2]) GU L 3 del 6.1.2012, pag. 1.
([3]) GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.
([4]) GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.
([5]) GU L 270 del 15.10.2011, pag. 1.
([6]) GU L 270 del 15.10.2011, pag. 16.

▼B

(7) Le detrazioni disposte dal presente regolamento devono essere applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2012 conformemente ai seguenti regolamenti:

— regolamento (CE) n. 147/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ([1]), e

— regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 ([2]).

(8) Se non è possibile applicare le detrazioni poiché lo Stato membro interessato non dispone di un contingente o dispone di un contingente insufficiente, si applicano le disposizioni dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti di pesca fissati dai regolamenti (UE) n. 1225/2010, (UE) n. 716/2011, (UE) n. 1256/2011, (UE) n. 5/2012, (UE) n. 43/2012 e (UE) n. 44/2012 per il 2012 sono ridotti come indicato in allegato.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le riduzioni previste dai regolamenti (CE) n. 147/2007 e (UE) n. 165/2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10.
([2]) GU L 48 del 23.2.2011, pag. 11.

▼B

ALLEGATO

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Sbarchi consentiti 2011 (quantitativo totale modificato in tonnellate) (1)	Totale delle catture 2011 (quantitativo in tonnellate)	Utilizzo del contingente (%)	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in tonnellate)	Fattore moltiplicatore (2)	Fattore moltiplicatore addizionale (3), (4)	Detrazione rimanente dal 2011 (5) (quantitativo in tonnellate)	Detrazioni 2012 (6) (quantitativo in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
DK	DGS	03A-C	Spinarolo/gattuccio	Acque UE della zona IIIa	0,00	1,00	—	1,00	1		12	13,00
DK	SAN	*234_6	Cicerello	Acque UE delle zone di gestione del cicerello	420,00	489,60	116,6	69,60	1			69,60
DE	DGS	2AC4-C	Spinarolo/gattuccio	Acque UE delle zone IIa e IV	0,00	0,70	—	0,70	1			0,70
DE	MAC	2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	21 401,00	21 860,70	102,1	459,70	1			459,70
DE	PLE	3BCD-C	Passera di mare	Acque UE delle sottodivisioni 22 - 32	425,00	426,40	100,3	1,40	1			1,40
IE	HER	4AB.	Aringa	Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30’ N	0,00	40,00	—	40,00	1			40,00
IE	NOP	2A3A4.	Busbana norvegese e catture accessorie connesse	IIIa; acque UE delle zone IIa e IV	0,00	5,00	—	5,00	1			5,00

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
ES	ALF	3X14-	Berici	Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	66,00	69,00	104,5	3,00	1			3,00
ES	ANE	9/3411	Acciuga	IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1.	5 560,00	6 361,90	114,4	801,90	1,2			962,28
ES	ANF	8C3411	Rana pescatrice	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1	1 293,00	1 453,90	112,4	160,90	1,2			193,08
ES	BLI	67 - (nuovo codice BLI/5B67-)	Molva azzurra	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	0,00	0,00	—	0,00	—		41	41,00
ES	BSF	8910-	Pesce sciabola nero	Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	17,00	17,60	103,5	0,60	1			0,60
ES	BSF	56712-	Pesce sciabola nero	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	135,00	216,90	160,7	81,90	1			81,90
ES	COD	7XAD34	Merluzzo bianco	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1.	0,00	0,90	—	0,90	1			0,90
ES	DGS	15X14	Spinarolo/gattuccio	Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV	1,00	6,20	620,0	5,20	1			5,20
ES	DWS	56789-	Squali di acque profonde	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e VIII	2,79	25,90	928,3	23,11	1			23,11
ES	GFB	89-	Musdee	Acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX	222,00	250,20	112,7	28,20	1			28,20
ES	GFB	567-	Musdee	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII	608,00	638,50	105,0	30,50	1			30,50
ES	HAD	5BC6A.	Eglefino	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VIa	14,00	35,80	255,7	21,80	1			21,80
ES	HAD	1N2AB	Eglefino	Acque norvegesi delle zone I e II	60,00	65,30	108,8	5,30	1			5,30

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
ES	JAX	2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque UE delle zone IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	2 419,00	2 519,90	104,2	100,90	1			100,90
ES	JAX	09.	Suro/sugarello	IX	7 859,00	8 478,30	107,9	619,30	1,1			681,23
ES	JAX	08C.	Suro/sugarello	VIIIc	24 129,00	32 431,80	134,4	8 302,80	1,4			11 623,92
ES	LEZ	8C3411	Lepidorombi	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1.	917,00	1 005,30	109,6	88,30	1			88,30
ES	ORY	1CX14	Pesce specchio atlantico	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV	0,00	0,60	—	0,60	1			0,60
ES	POK	56-14	Merluzzo carbonaro	VI; acque UE e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	3,00	30,60	1 020,0	27,60	1			27,60
ES	POL	8ABDE.	Merluzzo giallo	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe	61,00	65,30	107,0	4,30	1			4,30
ES	POL	08C.	Merluzzo giallo	VIIIc	208,00	256,00	123,1	48,00	1			48,00
ES	PRA	N3L.	Gamberello boreale	NAFO 3L	214,00	292,00	136,4	78,00	1			78,00
ES	RED	N3LN.	Scorfano	NAFO 3LN	0,00	43,50	—	43,50	1			43,50
ES	SBR	*678-	Occhialone	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII	49,12	62,30	126,8	13,18	1			13,18
ES	SOL	8AB.	Sogliola	VIIIa e VIIIb	10,00	10,70	107,0	0,70	1	c (7)		1,05
ES	USK	567EI.	Brosmio	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII	8,30	50,70	610,8	42,40	1			42,40

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
ES	WHB	8C3411	Melù	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1	1 987,00	2 258,30	113,7	271,30	1,2			325,56
FR	DWS	56789-	Squali di acque profonde	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX	10,17	26,00	255,7	15,83	1			15,83
FR	SOL	07E.	Sogliola	VIIe	283,00	290,00	102,5	7,00	1	c ([8])		10,50
LT	JAX	2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	356,00	660,40	185,5	304,40	2			608,80
LT	MAC	2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	26,00	28,80	110,8	2,80	1			2,80
NL	BSF	56712-	Pesce sciabola nero	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	0,00	0,00	—	0,00	—		5	5,00
NL	SBR	678-	Occhialone	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII	0,00	0,00	—	0,00	—		6	6,00
PL	COD	1N2AB	Merluzzo bianco	Acque norvegesi delle zone I e II	0,00	0,00	—	0,00	—		2	2,00
PL	GHL	1N2AB	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	0,00	0,00	—	0,00	—		1	1,00
PL	HAD	2AC4	Eglefino	IV; acque UE della zona IIa	0,00	0,00	—	0,00	—		16	16,00

▼M1

———

▼B

PL	LIN	04-C.	Molva	Acque UE della zona IV	0,00	3,00	—	3,00	1			3,00

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
PL	MAC	2A34	Sgombro	IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	0,00	0,00	—	0,00	—		5	5,00
PL	RED	514GRN	Scorfano	Acque groenlandesi delle zone V e XIV	0,00	0,00	—	0,00	—		1	1,00
▼M1 ———												
▼B PL	WHB	1X14	Melù	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV	0,00	0,00	—	0,00	—		8	8,00
PT	ALF	3X14-	Berici	Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	220,10	241,10	109,5	21,00	1			21,00
PT	ANE	9/3411	Acciuga	IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1.	2 882,00	2 920,20	101,3	38,20	1			38,20
PT	ANF	8C3411	Rana pescatrice	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1.	260,20	335,30	128,9	75,10	1	a		112,65
PT	BET	ATLANT	Tonno obeso	Oceano Atlantico	6 879,70	7 022,40	102,1	142,70	1			142,70
PT	BSF	8910-	Pesce sciabola nero	Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	3 305,00	3 547,20	107,3	242,20	1,1			266,42
PT	BUM	ATLANT	Marlin azzurro	Oceano Atlantico	69,00	72,30	104,8	3,30	1			3,30
PT	COD	N3M.	Merluzzo bianco	NAFO 3M	2 525,70	2 753,80	109,0	228,10	1,1			250,91
PT	GFB	89-	Musdee	Acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX	10,00	12,00	120,0	2,00	1	a		3,00

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
PT	GHL	1N2AB	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	0,00	0,00	—	0,00	—		11	11,00
PT	GHL	N3LMNO.	Ippoglosso nero	NAFO 3LMNO	2 413,80	2 508,20	103,9	94,40	1			94,40
PT	HAD	1N2AB	Eglefino	Acque norvegesi delle zone I e II	78,00	30,00	38,5	–48,00	—		458	410,00
PT	POK	1N2AB	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	80,00	40,90	51,1	–39,10	—		294	254,90
PT	RED	51214D	Scorfano	Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV	603,00	719,10	119,3	116,10	1,2	a		208,98
PT	RED	N3LN.	Scorfano	NAFO 3LN	932,80	983,50	105,4	50,70	1			50,70
PT	WHB	8C3411	Melù	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1	483,00	711,90	147,4	228,90	1,8			412,02
PT	WHG	08.	Merlano	VIII	0,00	1,20	—	1,20	1			1,20
UK	COD	N01514	Merluzzo bianco	Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1; acque groenlandesi delle zone V e XIV	717,00	724,60	101,1	7,60	1			7,60
UK	BET	ATLANT	Tonno obeso	Oceano Atlantico	10,00	0,00	0,0	–10,00	—		10	0,00
UK	BLI	24-	Molva azzurra	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone II, IV e V	1,50	1,50	100,0	0,00	—		2	2,00
UK	HAD	1N2AB	Eglefino	Acque norvegesi delle zone I e II	781,00	781,60	100,1	0,60	1			0,60

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
UK	HER	4AB.	Aringa	Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30’ N	27 687,00	27 887,40	100,7	200,40	1			200,40
UK	MAC	2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	173 520,50	179 960,30	103,7	6 439,80	1			6 439,80

([1]) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma del pertinente regolamento sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59), dei trasferimenti di contingenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e/o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca ai sensi degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

([2]) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

([3]) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

([4]) La lettera “a” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2009, 2010 e 2011. A questo riguardo si vedano i seguenti regolamenti: regolamento (UE) n. 1004/2010 della Commissione, dell’8 novembre 2010, relativo all’applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca per il 2010 in seguito al superamento dei contingenti nell’anno precedente, versione modificata (GU L 291 del 9.11.2010, pag. 31), regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2011, che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2011 in seguito al superamento di questi stock nell’anno precedente e regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2011, che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2011 in seguito al superamento dei contingenti di altri stock nell’anno precedente. La lettera “c” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

([5]) Con i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1016/2011 e (UE) n. 1021/2011 sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca relativi ad alcuni paesi e ad alcune specie per il 2011. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2011 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che anche in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2012 e, se del caso, ai contingenti successivi.

([6]) Quantitativi da detrarre dai contingenti modificati per il 2012 o, se del caso, dai contingenti per l’anno o gli anni successivi.

([7]) Quale definito dal regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1).

([8]) Quale definito dal regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 7).